



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 16 del 26/01/2021 – 11/02/2021 Udienza pubblica del 26/01/2021
Massima 1:	<p>Titolo Servizi pubblici essenziali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Servizi pubblici essenziali – Proroga dei contratti di trasporto pubblico locale – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale') e in riferimento all'art. 17, lettera a), dello statuto della Regione Siciliana.</p> <p>La disposizione impugnata, al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strade di interesse regionale e locale, dispone, al comma 1, la proroga per un triennio dei contratti di affidamento relativi ai servizi in parola e stabilisce, al comma 2, che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti apporti le conseguenti modifiche ai contratti in essere, allo scopo di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.</p> <p>Tale norma, non consentendo l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento in materia di "tutela della concorrenza", alla quale la giurisprudenza costituzionale ha sempre ascritto qualsiasi intervento normativo di proroga di concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di tale disciplina.</p> <p>La norma censurata si pone altresì in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione Siciliana che le attribuisce competenza legislativa "concorrente" in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, nel rispetto, però, "dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato".</p> <p>Parimenti coinvolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale è, infine, il comma 2 dell'art. 13, pure impugnato, che, in connessione al contenuto del comma 1, si limita ad autorizzare il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ad apportare le opportune modifiche ai contratti già in</p>



	<p>essere. Sono assorbite le censure relative alla violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione; art. 17, lettera a), dello statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 7 del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

